

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA CALABRIA

ART. 1

Negli articoli seguenti sono disciplinate le modalità per l'elezione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliere della Calabria ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D. L.vo n°502/92 e successive integrazioni e della L.R. 2/96.

ART. 2

Il Consiglio è composto da 22 componenti di cui 1 di diritto e 21 elettivi.
Il componente di diritto è il Direttore Sanitario dell'Azienda, con funzioni di Presidente.
I componenti elettivi, sulla base di quanto stabilito dalla Legge Regionale n°2/96 sono così ripartiti:

PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO : 12 rappresentanti così suddivisi:

- 1) n. 5 Medici Area Medicina
- 2) n. 5 Medici Area Chirurgia
- 3) n. 2 Medici Area Igiene e organizzazione servizi ospedalieri

PERSONALE SANITARIO LAUREATO NON MEDICO: 3 rappresentanti.

PERSONALE INFERMIERISTICO : 3 rappresentanti.

PERSONALE TECNICO : 3 rappresentanti,

ART. 3

Sono elettori del Consiglio dei Sanitari i dipendenti di ruolo dell'Azienda Ospedaliera che appartengono alle seguenti categorie:

- a) personale medico ospedaliero area medicina.
- b) personale medico ospedaliero area chirurgia.
- c) personale medico ospedaliero area igiene e organiz. serv. osped.
- d) personale laureato sanitario non medico
- e) personale infermieristico
- f) personale tecnico sanitario

Al fine di esercitare il diritto di voto, la condizione di dipendente di ruolo, deve essere posseduta alla data di indizione delle operazioni elettorali.

ART. 4

Sono eleggibili nel Consiglio dei Sanitari tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, aventi i requisiti di cui all'art. 3.

ART. 5

Il Direttore Generale provvede all'indizione delle operazioni elettorali.

De

Prima dello svolgimento delle operazioni di voto, che non possono comunque essere anteriori al quinto giorno dell'indizione delle elezioni nè posteriori al decimo, pubblica un elenco, aggiornato al giorno stesso, del personale titolare del diritto all'elettorato attivo e passivo, articolato nelle seguenti categorie:

- 1) Medici ospedalieri Area Medicina;
- 2) Medici dei servizi Area Chirurgia;
- 3) Medici area di Igiene e Organiz. serv. osped.;
- 4) Sanitari laureati non medici;
- 5) Personale infermieristico;
- 6) personale tecnico-sanitario;

Nella ipotesi in cui non esista coincidenza tra collocazione organica rispetto a quella funzionale, si darà prevalenza alla collocazione funzionale. Nel senso che il personale medesimo sarà inserito nell'elenco della categoria relativa al settore di attività svolta.

Tale elenco deve essere lasciato alla consultazione del pubblico.

In caso di contestazione delle risultanze dell'elenco (mancata iscrizione, ascrizione a categoria errata, ecc.) il dipendente può proporre ricorso al Direttore Generale.

ART. 6

Il Direttore Generale, contestualmente alla indizione delle operazioni di voto nomina la Commissione Elettorale.

Tale commissione è costituita da 1 rappresentante di ognuna delle categorie di cui all'art. 5.

La Commissione Elettorale nomina tra i propri membri il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente predispone tutti gli atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 7

Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera si svolgeranno presso i seggi che saranno istituiti nei presidi ospedalieri.

ART. 8

Ciascun seggio è composto da n°1 Presidente nominato dalla Commissione elettorale nel suo seno e da n°3 componenti individuati dalla Direzione Generale tra i dipendenti di ruolo in servizio presso l'Azienda Ospedaliera.

Il Presidente individua il Segretario tra i componenti del seggio.

ART. 9

L'insediamento del seggio avrà luogo alle ore 7,30 del giorno fissato per le elezioni, coincidente con una giornata lavorativa.

Il Presidente, verificata la regolare composizione del seggio, procede alle seguenti operazioni:

- Predispone l'urna che dovrà contenere le schede votate, di colore diverso per ciascuna categoria, e sistema la medesima urna sul tavolo affinché sia ben visibile a tutti;
- Prende nota del numero degli elettori suddivisi per categoria;
- Distribuisce le schede da lui autenticate ai componenti del seggio;
- Verifica che la cabina destinata alla votazione sia distante dal tavolo dei componenti la Commissione e munita da ogni parte di ripari in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
- Fa affiggere l'elenco degli eleggibili/elettori, il manifesto che indice le elezioni e copia del Regolamento in modo ben visibile all'interno del seggio.

ART. 10

Alle ore 8 il Presidente dichiara aperta la votazione.

- Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.
- Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione esibendo ad un componente del seggio un documento di identità.
- Sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell'elenco di ciascun seggio.
- E' ammesso al voto, previa autorizzazione della Direzione Generale anche mediante fax, l'elettore che per mero errore non risulti inserito nell'elenco di cui sopra.
- Durante le operazioni di voto dovranno essere sempre presenti almeno due componenti del seggio.
- Ad ogni elettore viene consegnata una scheda corrispondente alla categoria di cui fa parte ed una penna nera.
- Ciascun elettore non può essere eletto nè può esprimere il proprio voto per una categoria diversa da quella a cui appartiene.
- Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può chiederne al componente del seggio una seconda restituendo la prima la quale verrà messa in un plico con la dicitura "scheda deteriorata".
- Il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando nome e cognome o solo il cognome del componente da eleggere. In caso di identità di cognome tra i candidati deve essere indicato sempre il nome ed il cognome e dove occorra la data di nascita.
- Qualora l'eleggendo abbia due cognomi, l'elettore può scrivere uno dei due.
- Ogni elettore può esprimere voti di preferenza in numero pari al 50% degli eleggibili arrotondando per eccesso come di seguito specificato:

Personale medico ospedaliero area di medicina	max 3 preferenze
Personale medico area di chirurgia	max 3 preferenze
Personale medico area di igiene e organiz. serv. osped.	max 1 preferenza
Personale sanitario laureato non medico	max 2 preferenze
Personale infermieristico	max 2 preferenze
Personale tecnico sanitario	max 2 preferenze

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilite non sono valide, pertanto rimangono valide le prime in ordine di scrittura sulle righe stampate sulla scheda.

Per l'individuazione degli eletti, fatto salvo il principio delle riserve, si procede in base al numero delle preferenze ottenute.

In caso di parità di punteggio fra più eleggibili, prevale il candidato più anziano in servizio in ruolo.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che presentino segni tali da rendere riconoscibile il votante.

Art. 11

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna ad un componente del seggio la scheda chiusa che viene inserita nell'apposita urna ed appone la propria firma riconoscibile nell'elenco dei votanti.

ART. 12

Le operazioni di voto procedono fino alle ore 18,00 in tutti i seggi elettorali gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

ART. 13

Successivamente, concluse le operazioni di voto il Presidente provvede alla chiusura dell'urna mediante sigillo con apposita carta autoadesiva sulla quale vengono apposte le firme di tutti i componenti del seggio.

ART. 14

Tutte le urne provenienti dai seggi dislocati sul territorio a cura dei rispettivi Presidenti vengono trasferite immediatamente presso l'Azienda Ospedaliera e riposte in luogo non accessibile e chiuso a cura del Presidente della Commissione.

Il giorno successivo la Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 6 procederà allo sfoglio delle schede per singola categoria.

ART. 15

Terminato lo scrutinio il Presidente della Commissione elettorale dichiara il risultato della votazione, compila il verbale relativo alle operazioni di scrutinio redatto in unica copia e sottoscritto dai componenti la Commissione.

Il personale che ottiene voti di preferenza viene classificato in una delle seguenti liste:

- a) Medici ospedalieri Area Medicina;
- b) Medici ospedalieri Area Chirurgia;
- c) Medici ospedalieri Area Igiene e organizz. serv. osped.
- d) Laureati Sanitari non medici.
- e) Personale infermieristico.
- f) Tecnici sanitari.

ART. 16

Il Direttore Generale prende atto del verbale della Commissione elettorale e nomina il Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera.